

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1721

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CINCIARI RODANO MARIA LISA, DE LAURO MATERA ANNA, MERLIN ANGELINA, IOTTI LEONILDE, VIVIANI LUCIANA, BEI CIUFOLI ADELE, ROSSI MARIA MADDALENA, DIAZ LAURA, BORELLINI GINA, GRASSO NICOLOSI ANNA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, RE GIUSEPPINA

Presentata il 19 novembre 1959

Norme per la giusta valutazione della capacità lavorativa della lavoratrice agricola svolgente attività produttiva non salariata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esistono già — o sono stati comunque già elaborati e sottoposti all'esame del Parlamento — gli strumenti giuridici atti ad assicurare alle lavoratrici salariate o stipendiate l'applicazione dell'articolo 37 della Costituzione e n. 100 della Convenzione del B. I. T.: strumenti che, validi per le salariate e braccianti agricole, possono essere utilizzati anche quando la retribuzione venga corrisposta, in tutto o in parte, in natura.

Più difficile si presenta l'applicazione dell'articolo 37 della Costituzione nei casi, in cui si dà una valutazione forfetaria del lavoro della famiglia contadina considerata nel suo complesso. Non si tratta, infatti, in questo caso di lavoro riconosciuto uguale e diversamente retribuito, ma della presunzione che la donna contadina compia un lavoro quantitativamente e qualitativamente minore dell'uomo. Tale presunzione non si fonda su alcun accertamento reale dell'impiego di manodopera femminile, che tenga conto, tra l'altro, delle diverse col-

tivazioni, ma su un coefficiente detto « coefficiente Serpieri » adottato di regola dal Servizio centrale per i contributi unificati in agricoltura, dagli Enti di riforma, ecc. ogni qualvolta si debba conteggiare la capacità lavorativa di una famiglia contadina.

Detti coefficienti attribuiscono un valore uguale a zero ai ragazzi al di sotto dei 10 anni, mentre valutano unità piena l'uomo dal 18° al 68° anno; 0,60 la donna adulta e 0,30 la donna di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 65.

Anche quando la valutazione adottata non è quella del « coefficiente Serpieri », si tratta sempre, di regola, di valutazione presuntiva.

L'Ente per la riforma del Delta Padano, ad esempio (vedi opuscolo « Delta 1957 » a cura dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano) ha adottato per l'assegnazione dei poderi una propria valutazione, che come risulta dalla sottoindicata tabella, mantiene, però, fermo il principio di una valutazione inferiore per il lavoro della donna adulta.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero	Età	QUALITÀ	U. L. Serpiere	U. L. Delta
<i>Prima famiglia:</i>				
1	37	Capo famiglia	1,00	1,00
2	35	Moglie	0,60	0,60
9	14	Figlia	0,30	0,40
5	9	Figlio	—	0,20
Totali . . .			1,90	2,20
<i>Seconda famiglia:</i>				
1	51	Capo famiglia	1,00	0,80
2	49	Moglie	0,60	0,40
3	71	Madre	0,30	—
Totali . . .			1,90	1,20
<i>Terza famiglia.</i>				
1	70	Capo famiglia	0,50	—
2	69	Moglie	0,30	—
3	35	Nuora	0,60	0,60
4	14	Nipote	0,50	0,70
Totali . . .			1,90	1,30

Oltre alla differenziazione di qualità, ve n'è un'altra di quantità, poiché alla donna si attribuisce, da parte degli Uffici provinciali dei contributi unificati (ad esempio per la mezzadria e colonia) un numero inferiore di giornate lavorative, che, come dai dati qui sotto riportati, varia da provincia a provincia, secondo criteri locali.

Bologna.

	Giornate assegnate	Giornate ragguagliate rendimento uomo
Uomo dai 61 ai 70 anni	224	224
» » 18 ai 60 »	280	280
Donna » 56 ai 70 »	160	96
» » 18 ai 55 »	200	120
Giovani » 14 ai 17 »	150	75

Forlì.

	Giornate assegnate	Giornate ragguagliate rendimento uomo
Uomo dai 18 ai 60 anni	300	300
» » 60 ai 65 »	260	260
» » 65 ai 70 »	220	200
» oltre i 70 anni	220	200
Donna dai 18 ai 55 anni	250	150
» » 55 ai 60 »	210	126
» » 60 ai 65 »	160	96
» oltre i 65 anni	150	90
Ragazzi dai 14 ai 18 anni	250	125
» » 12 ai 14 »	130	65

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Modena.

	Giornate assegnate raggugliate valore-uomo
Uomo dai 18 ai 65 anni	260
» » 65 ai 70 »	75
Giovane dai 14 ai 18 anni	75
Donna » 18 ai 60 anni	125
» » 60 ai 65 »	45
Ragazza » 14 ai 18 »	75

Ravenna.

	Giornate assegnate raggugliate valore-uomo
Uomo dai 12 ai 17 anni	140
» » 18 ai 64 »	280
» » 65 ai 69 »	100
» » 70 ai 75 »	70
» » 76 anni in su	50
Donne dai 12 ai 13 anni	64
» » 14 ai 54 »	96
» » 55 ai 64 »	64
» » 65 ai 69 »	50
» » 70 anni in su	30

- Firenze.*
- uomo valido: si considerano 270 giornate lavorative ogni anno; di 9 ore ciascuna, pari a 2.500 ore annue (per uomo valido si considera l'uomo senza menomazioni fisiche);
 - donna valida: (dai 18 ai 65 anni) si considera il 60 per cento del lavoro di un uomo e cioè 1.460 ore lavorative;
 - ragazzo: (dai 14 ai 17 anni) si considera il 60 per cento del lavoro di un uomo e cioè uguale alla donna valida: 1.460 ore all'anno;
 - ragazzo: (dai 10 ai 13 anni) si considera un terzo del lavoro di una donna valida e cioè 490 ore lavorative all'anno;
 - ragazza (dai 12 ai 17 anni) viene considerata circa la metà di una donna pienamente valida e cioè 730 ore lavorative all'anno.

Pisa.

	Giornate assegnate	Giornate raggugliate rendimento uomo
Uomini dai 18 ai 65 anni	300	300
» » 66 ai 70 »	210	210
Ragazzi » 12 ai 17 »	250	125
Donne » 18 ai 65 »	250	150
» » 66 ai 70 »	175	105

In realtà tali valutazioni, come si è detto, hanno una ben scarsa rispondenza nella realtà, e non tengono conto delle colture più ricche che si sono andate sviluppando in relazione alla riduzione degli investimenti a cereali e soprattutto a grano. Ad esempio, da un accertamento diretto compiuto dalle componenti nel comune di Venturina (Livorno), è risultato quanto segue:

Giornate lavorative per ettaro.

	Donna	Uomo
<i>Pomodori (78 giornate):</i>		
semina	6	2
zappatura	12	8
raccolta	60	40
	78	50
	==	==

<i>Cavoli (36 giornate):</i>		
piantagioni	10	6
zappatura	6	3
raccolta	20	10
	36	19
	==	==

<i>Cetrioli (78 giornate):</i>		
semina	8	3
zappatura	10	6
raccolta	60	40
	78	49
	==	==

<i>Granoturco (30 giornate):</i>		
semina	6	2
zappatura	12	6
cimatura	6	6
raccolta e trebbiatura	6	2
	30	16
	==	==

<i>Vigna (100 giornate):</i>		
potatura	13	5
vangatura	16	7
legatura e potatura	9	6
sarchiatura	40	30
zappatura	12	8
trattamenti anticrittogamici	10	—
	100	56
	==	==

Per tali colture, su 322 complessive giornate, 190 sono giornate-donna e 132 soltanto sono giornate-uomo. Se si considera, inoltre, il lavoro erogato per la cura del bestiame, il foraggio, la trebbiatura, i pagliai, ecc. cui la donna partecipa per circa il 40 per cento, risulta che in un podere, nel quale non si effettuino soltanto colture cerealicole, l'apporto delle donne è addirittura superiore a quello dell'uomo.

Se è vero che questo rapporto diventa sfavorevole alla donna nel caso di coltura prevalentemente cerealicola, si deve rilevare, però, che questo caso è raro in aziende a conduzione familiare, siano esse mezzadria classica o colonie parziarie, affittanze o proprietà diretto-coltivatrici. È prevedibile d'altra parte, che, per le esigenze di ammodernamento e di trasformazione culturale dell'agricoltura, casi del genere siano destinati a scomparire. Mancano evidentemente dati certi e gli accertamenti in materia sono complessi e laboriosi. Può essere indicativo, pertanto, quanto risulta da uno studio del professore Fornari dell'Istituto di economia e politica agraria dell'Università di Firenze (Vedasi *Dinamica del lavoro colonico in poderi della collina fiorentina*, « Rivista di economia agraria », 3-4 giugno-settembre 1958, pag. 269 e segg.)

Lo studio in questione ha preso in esame le modificazioni dell'apporto di lavoro colonico avvenute in due poderi di giacitura collinare, in provincia di Firenze, di complessivi 17 ettari a coltura mista (cereali, foraggi, colture legnose) prendendo in esame tre distinti periodi (1934-36; 1947-49; 1953-55).

Da un attento esame dei dati riportati nello studio citato risulta (calcolando le ore-donna senza riduzione del coefficiente Serpieri) che mentre la diminuzione verificatasi nelle ore di lavoro complessivamente impiegato è del 45 per cento nell'ultimo periodo rispetto al primo, contemporaneamente l'apporto del lavoro femminile aumenta (per ogni singola donna addetta al fondo) del 19 per cento.

Infatti: le giornate compiute da ciascun uomo adulto scendono da 329 nel primo periodo a 320 nel secondo e a 264 nel terzo; le giornate erogate da ciascuna donna adulta scendono da 211 nel primo periodo, a 208 nel secondo, ma salgono poi a 252 nel terzo, arrivando quasi, come contributo individuale, a eguagliare il lavoro maschile.

È da osservare che parallelamente a questi mutamenti nell'impiego del lavoro

sempre nel suo complesso, avvengono nella azienda alcune trasformazioni, le più salienti delle quali sono le seguenti: da 400 ore di tratrice nel primo triennio (1934-36), si passa a 700 nel 1954, a 850 nel 1955 e a 1.000 nel 1956. Nel 1954 viene introdotta una motofalciatrice impiegata per circa 270 ore annue. Nel secondo periodo viene introdotto il vigneto specializzato in aggiunta alle viti in coltura promiscua. Nel terzo le colture erbacee (grano, avena, medica, trifoglio, granturco, fave, erbai, patate, fagioli), si assestano sulla rotazione ottennale. Ne consegue, pertanto, che l'introduzione delle macchine e di più adeguati metodi di coltivazione, se porta da un lato ad una diminuzione assoluta dell'impiego di manodopera nel fondo, dall'altro provoca però un accrescimento relativo del contributo del lavoro femminile, e delle ore lavorative erogate da ciascuna donna addetta al fondo.

L'aumento percentuale del lavoro femminile rispetto a quello maschile nell'azienda agricola risulta anche, in termini quantitativi, dalle risultanze statistiche; dice, infatti, il dottor L. Barca, nella relazione al Convegno sulla preparazione professionale della donna, Milano, 3-4-5- aprile 1959: « Nell'agricoltura dove abbiamo assistito per un cinquantennio dal 1901 al 1951 ad una diminuzione della popolazione femminile occupata del 35 per cento (contro una diminuzione maschile del 2-3 per cento) abbiamo oggi, contro il coefficiente di diminuzione del 3,48 per cento nell'occupazione totale, un coefficiente di aumento del 3,18 per per cento l'occupazione femminile. A proposito di questo coefficiente di aumento in agricoltura, dove assistiamo dunque oggi, nel quadro di una generale diminuzione di forze di lavoro occupate, ad un processo di sostituzione di manodopera femminile a manodopera maschile, va rilevato che questa sostituzione non avviene nel gruppo dei lavoratori dipendenti, ma avviene invece prevalentemente sia nel gruppo delle cosiddette posizioni indipendenti (conduttori, coltivatori diretti, proprietari e mezzadri) dove il coefficiente di aumento delle donne è di 4,26 (contro un coefficiente di diminuzione degli uomini del 3,41) sia nel gruppo dei coadiuvanti, che, nel complesso, tende però fortemente alla diminuzione ».

Anche dalla rilevazione delle forze di lavoro alla data di ottobre 1958, risulta che nel periodo 1954-1958 si sono verificati i seguenti mutamenti, nell'impiego di mano d'opera

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

femminile nelle aziende contadine (dette indipendenti):

Anno	In proprio	Coadiuvanti	Totale in proprio e coadiuvanti
1954 . .	188.000	824.000	1.012.000
1958 . .	267.000	1.146.000	1.413.000
	+ 79.000	+ 322.000	+ 401.000

Un altro aspetto di rilevante importanza va considerato ai fini di una più giusta valutazione del contributo che la donna dà nella conduzione dell'azienda contadina, e cioè il lavoro domestico compiuto, come fattore necessario e direttamente determinante del buon andamento dell'azienda stessa. Basti ricordare gli allevamenti di animali da bassa corte, l'orto, la necessità di fornire il vitto nel campo nei periodi di punta e per la manodopera straordinaria (trattoristi, addetti alle trebbie, ecc.). Tale giudizio è autorevolmente confortato dalle affermazioni della XXX Settimana Sociale dei cattolici d'Italia (vedasi *Aspetti umani delle trasformazioni agrarie*, Atti della XXX settimana sociale dei cattolici d'Italia, Cagliari, 22-29 settembre 1957). Nelle conclusioni adottate, a pagina 315, al punto 13, si afferma: « Il lavoro della donna, che opera nell'agricoltura in qualità di lavoratrice dipendente ed indipendente, ha funzione produttiva, sia che si applichi in casa, sia che attenda alle attività agricole ».

Ci sembra, infine, utile e interessante osservare come spesso questa concezione abbia trovato sanzione giuridica.

Valgano come esempio le seguenti sentenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (da *I contributi unificati in agricoltura, Massimario delle decisioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale* Edizione della rivista « La previdenza sociale in agricoltura », Roma, pagina 125):

1°) La qualifica di casalinga contenuta negli atti dello stato civile ed attribuita ad una donna facente parte di una famiglia diretto-coltivatrice, non può di per sé far escludere quella dalle detrazioni quando risulti che invece essa coadiuva con relativa continuità nei lavori principali e accessori del fondo ». (Decisione n. 13758 del 20 novembre 1951 su ricorso di Cirigliano Elvira da Castel Saraceno (Potenza) contro il prefetto di Potenza);

2°) « Fa parte della famiglia colonica e tale deve essere considerato anche ai fini

contributivi il coniuge che attende ai lavori domestici e solo saltuariamente si dedica ai lavori dei campi ». (Decisione n. 14126 del 12 dicembre 1951 su ricorso di China Serafino da Cavaglia (Vercelli) contro il prefetto di Vercelli).

In senso conforme si esprimono anche altre sentenze nonché lo stesso articolo 3 della Carta della mezzadria (*op. cit.* pagina 100).

* * *

Le conseguenze del divario tra la valutazione tradizionale del lavoro femminile e il suo apporto reale all'attività lavorativa della famiglia contadina, sono gravi e di varia natura e, di fatto, lasciano inapplicato per la donna contadina non solo l'articolo 37, ma anche l'articolo 3 della Costituzione, oltre a determinare negative ripercussioni economiche, sociali e morali nella famiglia contadina nel suo complesso.

In primo luogo, il compenso forfetario dovuto alla famiglia colonica nella mezzadria classica, essendo fondato su una errata valutazione dell'apporto di lavoro della donna, viene ad essere di fatto, una retribuzione inferiore. Nei casi, inoltre, in cui si debba valutare la capacità lavorativa della famiglia rispetto al fondo (disdetta per giusta causa nella mezzadria, attribuzione di giornate di imponibile, ecc.) non essendo il lavoro della donna valutato nella sua giusta misura, la famiglia contadina viene a subire un danno di notevole rilievo.

Per le detrazioni famigliari spettanti ai coltivatori diretti, ai fini del pagamento dei contributi unificati, di frequente (anche se in modo difforme da provincia a provincia) viene dalle Commissioni provinciali esclusa una o più unità donne dalle detrazioni stesse. Si veda, ad esempio, la delibera del 23 aprile 1953 della Commissione provinciale di Padova, la quale stabiliva che le unità donne facenti parte dei nuclei familiari dei coltivatori diretti fossero considerate « casalinghe » (e quindi non ammesse in detrazione) quando la superficie dei terreni coltivati era superiore ai 6 campi padovani, entro i seguenti limiti:

- a) 1 donna fino a n. 10 unità familiari;
- b) 2 donne fino a n. 20 unità familiari;
- c) 3 donne oltre le 20 unità familiari.

Così pure nell'assegnazione delle quote-terra da parte degli Enti di riforma, si sono costituite, come sopra citato, unità poderali sperequate rispetto alla capacità lavorativa della famiglia dell'assegnatario e perciò le aziende sono risultate inadeguate alle esi-

genze della famiglia stessa. Anche nella determinazione del fabbisogno vitale minimo per ogni unità lavorativa nell'azienda è stato seguito un criterio di discriminazione: l'Ente Delta, ad esempio, ha calcolato in lire 150 mila il fabbisogno per l'uomo adulto e in lire 90 mila quello per la donna sulla base del noto coefficiente 0,60.

Anche recenti leggi hanno codificato la inferiorità della donna: così sul piano previdenziale la legge n. 1047 stabilisce delle norme di applicazione per cui gran numero di donne contadine restano, di fatto, prive del diritto alla pensione come è stato rilevato da un'autorevole dirigente del partito di maggioranza, signora Antonietta Ceruti Ravasio, in un suo articolo apparso su *Il Popolo* il 18 agosto 1957:

« ... possiamo affermare che la legge, veramente positiva sotto molti aspetti, è salu-

tata con gioia anche dalle donne contadine, pur dovendo ammettere che la posizione di inferiorità della donna nella previdenza sociale non è neppure in questa occasione migliorata.

La differenza nella valutazione della giornata lavorativa, del pagamento di contributi, della percentuale di valutazione dei contributi stessi e, quindi, in ultima analisi, la differenza delle pensioni, permane anche nella nuova legge ».

Tale stato di fatto contribuisce a mantenere in vita usanze e consuetudini in forza delle quali alla donna viene riservato, nelle successioni e divisioni, un trattamento sostanzialmente contrastante con gli stessi principi sanciti nel Codice civile.

Per questo complesso di ragioni, onorevoli colleghi, confidiamo che la nostra proposta riceverà il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La capacità lavorativa della donna contadina, che svolge attività produttiva non salariata, è uguale a quella dell'uomo.

Ogni diversa valutazione, da qualunque fonte del diritto determinata, è sostituita di diritto dalla norma di cui al comma che precede.

ART. 2.

Nella valutazione della capacità lavorativa della famiglia diretto-coltivatrice, mezzadrile, assegnataria, colona, ai fini contrattuali, di riparto dei prodotti, assistenziali, previdenziali, il lavoro della donna dai 18 ai 55 anni è considerato pari in valore a quello dell'uomo dai 18 ai 60 anni; il lavoro della donna dai 56 ai 70 anni è considerato pari a quello dell'uomo dai 61 ai 70 anni; il lavoro della donna sotto ai 18 anni è considerato pari a quello dell'uomo sotto ai 18 anni.

ART. 3.

Nelle valutazioni forfetarie della capacità lavorativa della famiglia contadina, alla donna spetta un numero di giornate pari a quello dell'uomo di età corrispondente.

ART. 4.

Ai fini degli articoli 1, 2, 3, della presente legge, nella valutazione della capacità lavorativa della donna contadina rientra il lavoro complessivamente svolto per l'azienda e la famiglia lavoratrice.

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentita apposita Commissione parlamentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche con decreti separati, le norme necessarie per adeguare la legislazione vigente alle disposizioni della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.